

REGOLAMENTO SUL/LA GARANTE COMUNALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 1 (Oggetto e principi generali di riferimento)

Le presenti disposizioni disciplinano l'esercizio delle funzioni del/La Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale (d'ora in avanti "Garante"), i requisiti e le modalità per l'elezione dello/a stesso/a ed i profili operativi inerenti alla sua attività, in base a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali.

Art. 2 (Funzioni)

1. Il/La Garante è un organo monocratico e gli/le è riconosciuta piena autonomia rispetto agli Organi ed alle strutture amministrative dell'Ente, nel contesto delle attività finalizzate a promuovere la reale garanzia dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale. Il/La Garante svolge quindi la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto/a ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il/La Garante si attiva nei confronti delle Amministrazioni pubbliche interessate affinché queste ultime assumano le necessarie iniziative volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti che si esplica tra l'altro nell'accesso ai servizi e nella fruizione degli stessi.
3. Il/La Garante promuove e organizza iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà e su quello dell'umanizzazione della pena detentiva, anche attraverso azioni congiunte o coordinate con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale che opera nel campo penale e penitenziario e di vari organismi che si occupano a vario titolo dello stato delle persone private della libertà.
4. Il/La Garante esercita funzione di tutela delle persone private della libertà personale mediante attività di osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni dei diritti della persona e lesioni della dignità.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il/La Garante può visitare gli Istituti Penitenziari, nonché tutti i luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali.
6. I/Le detenuti/e e gli/le internati/e e i soggetti privati o limitati nella libertà personale hanno il diritto di avere colloqui riservati e scambiare corrispondenza riservata con il/La Garante; i dati delle persone che si rivolgono a qualunque titolo al/La Garante sono comunque trattati nel rispetto delle norme previste dal GDPR - Regolamento 2016/679 e dal Codice privacy D.Lgs 196/2003.
7. Il/La Garante può ricevere da parte di singoli, enti o associazioni, segnalazioni che riguardino presunte violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale e segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria o altra norma specifica.
8. Il/La Garante segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone private della libertà personale o limitate nella libertà personale dei quali venga a conoscenza, potendo chiedere chiarimenti o spiegazioni e sollecitando gli adempimenti e le azioni necessarie.

Art. 3 (Requisiti)

1. Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale è preposto un/a cittadino/a italiano/a con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, oppure nel campo delle attività socio-sanitarie negli Istituti di prevenzione e pena e nei Servizi sociali, oltre che con esperienze acquisite nella tutela dei diritti.
2. Non può svolgere le funzioni di Garante colui/colei che si trovi in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di Consigliere/a comunale, ai sensi del Tuel, D.lgs 267/2000, e del D.lgs. n.235/2012.
3. Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo o del Parlamento nazionale ed europeo, i Presidenti di regioni o province, i Sindaci, Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali e municipali, di Città metropolitane, di Comunità montane e Unioni di Comuni.
4. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi un conflitto di interessi attuale e concreto con la funzione assunta. In particolare, l'attività di Garante è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con una qualsiasi delle amministrazioni soggette a controllo o vigilanza nell'esercizio del mandato.

4. bis In particolare l'ufficio del/la Garante è incompatibile con l'esercizio di professione forense, ivi compreso il praticantato presso uno studio legale e con lo svolgimento di altre funzioni nel settore della sicurezza pubblica.
5. Qualora, nel corso del proprio mandato, il/la Garante venga a trovarsi in una condizione sopravvenuta tra quelle sopra elencate, ne deve dare comunicazione al Sindaco. Qualora la causa di incompatibilità o conflitto di interessi non sia rimovibile o rimossa nei tempi indicati, il Sindaco pronuncia la decadenza del/la Garante dalla carica e provvede alla nuova nomina secondo le norme previste.
6. L'accettazione di candidatura per le elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica. In tal caso è avviato il procedimento di nomina di un/a nuovo/a Garante ai sensi dei successivi articoli.

Art. 4 (Presentazione e valutazione delle candidature)

1. Il comune assicura, attraverso i propri canali, la più ampia pubblicizzazione, tramite apposito avviso, contenente i requisiti, la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza entro congruo termine.
2. I/Le cittadini/e in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 3, possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Sindaco, accompagnata da dettagliato curriculum.

Art. 5 (Elezione e durata)

Il Comune rende noto, per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito istituzionale, la possibilità di presentare candidature per la nomina a Garante, informandone la cittadinanza. Il Sindaco nomina il Garante fra persone:

- con cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell'Unione europea o "status" equiparato per legge (ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 174/94, i candidati non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli Stati appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica);
- e di comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena che, per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

La carica del/della Garante decorre dalla comunicazione al medesimo della nomina da parte del Sindaco.

Il/La Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto/a per una sola volta.

Qualora, nel corso del suo mandato, il/la Garante venga a trovarsi in una condizione di preclusione alla nomina, rilevata da qualunque cittadino, il Sindaco provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco dichiara il/la Garante decaduto/a dalla carica.

Art. 6 (Dimissioni e revoca)

Le dimissioni dalla carica operano dal momento in cui vengono presentate al Sindaco.

La revoca del/la Garante è disposta dal Sindaco, con provvedimento motivato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni e che rendono incompatibile il mantenimento della carica.

La revoca è disposta previa contestazione motivata da notificare al/alla Garante. Quest'ultimo può presentare, nei 10 giorni dalla avvenuta notifica, le proprie controdeduzioni.

Se la revoca è disposta, il/la Garante cessa immediatamente dall'incarico.

A seguito di cessazione dall'incarico (per qualsiasi causa) è avviato il procedimento di nomina ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento

Art. 7 (Ufficio del Garante e rimborso spese)

Per lo svolgimento della sua attività il comune di Lodi metterà a disposizione del/la Garante un idoneo spazio presso la propria sede, nonché supporto organizzativo adeguato nei limiti delle disponibilità.

La carica di Garante è a titolo gratuito.

Il comune potrà corrispondere le sole risorse economiche necessarie all'espletamento del mandato in forma di rimborso delle spese sostenute, documentate e preventivamente condivise, fino a capienza del budget stanziato a bilancio, da stabilire con successivo atto.

Art. 8 (Relazione agli Organi del Comune)

Il/La Garante riferisce al Sindaco e alla Giunta sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e presenta al Consiglio comunale apposita relazione annuale.

Art. 9 (Disposizioni finali)

La nomina del Garante dovrà avvenire in modo compiuto entro 180 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.